



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 56964/2016/Area I Bis

Bologna, 20/07/2016

Ai Comuni della provincia di BOLOGNA

OGGETTO: Commercio elettronico auto usate. Sede dell'impresa presso l'abitazione del titolare. – mancata indicazione del luogo in cui viene custodita la merce in vendita.

PARERE.

Per opportuna conoscenza, si comunica il contenuto di un parere che il Ministero dell'Interno ha fornito in data 19 luglio u.s., in merito alla problematica in oggetto, rispondendo al Comune di Fossalta di Portogruaro che aveva chiesto chiarimenti in ordine ad una segnalazione certificata di inizio attività di vendita di auto usate on-line.

In particolare, è stato chiesto se sia necessario disporre di locali fisici commerciali per la formale sottoscrizione dei contratti di vendita e se sia prescritto che, presso gli stessi locali, siano tenuti i veicoli oggetto di commercio e se detta sottoscrizione possa intervenire anche presso la residenza del titolare quale sede dell'impresa.

Il citato Dicastero ha espresso il parere prescindendo dagli aspetti civilistici e commerciali (modalità di perfezionamento dei contratti di vendita quando viene utilizzato il mezzo elettronico) concentrandosi sulla disciplina della pubblica sicurezza.



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

L'ordinamento di pubblica sicurezza, com'è noto, impone a coloro che esercitano il commercio di cose usate di valore (anche auto) gli obblighi di comunicazione preventiva al Comune (art.126 TULPS), di identificazione dell'altro contraente e di annotazione delle sue generalità sul registro giornale vidimato e riportante i dati della transazione (art.128 TULPS) nonché l'obbligo di soggezione ai controlli di polizia amministrativa per la prevenzione dei reati quali il furto, la ricettazione o il traffico di cose usate compravendute.

Sulla base delle suddette esigenze, il Ministero ha precisato che:

- Il commerciante, in tali casi, è tenuto all'obbligo di identificazione personale dei clienti ex art. 128 TULPS e 247 Reg. TULPS per ogni acquisto e ciò presuppone il contatto fisico tra venditore e acquirente on line ex art.128 citato;
- La fissazione della sede commerciale dell'impresa presso la residenza del titolare è di ostacolo all'esecuzione di controlli di polizia amministrativa (tenuto conto della tutela approntata dalla legge al domicilio delle persone).

Il Ministero dell'Interno, in presenza di esercizi soggetti a regime di polizia amministrativa statale ubicati presso private abitazioni, ha sempre previsto 2 condizioni: effettiva separazione dei locali d'impresa da quelli di abitazione del suo titolare nonché una formale dichiarazione di disponibilità di quest'ultimo ad acconsentire comunque l'accesso degli operatori di polizia nella sua dimora, negli orari consentiti, per l'effettuazione dei controlli previsti sugli esercizi (per evitare che gli interessati si sottraggano con facilità ai controlli determinando, tra l'altro, situazioni di favore rispetto agli esercizi che sono collocati "sulla pubblica via");



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

- L'indicazione del luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita è da ritenersi doverosa perché, in caso contrario, sarebbe impossibile eseguire i riscontri che costituiscono l'oggetto stesso dei controlli (corrispondenza tra le annotazioni sul registro giornale e la merce effettivamente disponibile per la vendita).

p. IL DIRIGENTE DELL'AREA I Bis
(Dott. Dall'Olio)